

**XVIII LEGISLATURA
COMMISSIONE GIUSTIZIA**

**MODIFICHE ALLA LEGGE 9 GENNAIO
2019, N. 3, IN MATERIA DI
PRESCRIZIONE DEL REATO**

C. 2059 COSTA

**PROPOSTE
EMENDATIVE**

8 GENNAIO 2020

A.C. 2059

Emendamento

Articolo 1

Premettere il seguente articolo:

"~~Articolo~~ 01

del codice penale,
1. ~~Al codice penale,~~ *Al* articolo 157 *al* settimo comma sono aggiunti i seguenti periodi: "Ove la prescrizione intervenga durante le indagini preliminari, il pubblico ministero avvisa l'indagato del procedimento nei suoi confronti e della facoltà di rinunciare alla prescrizione. L'indagato, entro 10 giorni può rinunciare alla prescrizione con atto scritto da depositare nella cancelleria del Giudice per le indagini preliminari. Il fascicolo in ogni caso viene trasmesso al titolare dell'azione disciplinare per le valutazioni di competenza in ordine al ritardo verificatosi."

Sisto

Sisto

01.1

A.C. 2059

Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato

Emendamento in Commissione

Articolo 1

Sopprimere l'articolo ^{to}


Perantoni, Doci, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, D'Orso, Giuliano,
Palmisano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà

1. 1

Emendamento

Articolo 1

Sostituire l'articolo con il seguente:

“Articolo 1

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta alle Camere un disegno di legge recante delega per la riforma organica del codice di procedura penale, in modo da assicurare la ragionevole durata dei processi.

2. Al fine di procedere, attraverso la delega di cui al comma 1, ad una riforma organica del codice di procedura penale, volta a garantire la ragionevole durata del processo e la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, le norme introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, non trovano applicazione fino all'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti attuativi della delega di cui al comma 1, e comunque fino al 30 giugno 2021. Nel periodo di sospensione di cui al precedente periodo, gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale riacquistano efficacia nel testo vigente il 31 dicembre 2019.”

Zanettin



del presente articolo

1.2

Emendamento

Articolo 1

Sostituire l'articolo con il seguente:

“Articolo 1

del codice penale

1. ~~Al codice penale,~~ all'articolo 159 il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna, per un periodo di due anni, quando è proposto in appello o è presentata opposizione, aumentato di ulteriori sei mesi se nel giudizio di appello è disposta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale o se in quello successivo all'opposizione si verifica una ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma. Esso è altresì sospeso, per un periodo di un anno, dalla pronuncia della sentenza nei cui confronti è proposto ricorso per cassazione. Decorsi gli indicati periodi di sospensione, la prescrizione riprende il suo corso se non è stata pronunciata la sentenza conclusiva del grado.”

Il corso della prescrizione

Lupi, Colucci

Lupi Colucci

1.3

A.C. 2059

Emendamento

Articolo 1

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

~~“Articolo~~ 1-bis

1. Gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale riacquistano efficacia nel testo vigente il 31 dicembre 2019.”

Zanettin



1.01

- 5 -